



TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Sesta Civile- Falimenti

Oggetto: determinazione del compenso del curatore fallimentare, del commissario giudiziale e del liquidatore nel Concordato Preventivo e nell'Amministrazione Straordinaria.

Letti i criteri di determinazione del compenso del curatore e del commissario giudiziale adottati nel verbale di riunione ex art. 47 quater Ord. Giud. del 5 novembre 2010;

dato atto della condivisa opportunità di rivedere detti criteri, anche in considerazione del fatto che il decreto ministeriale n.570/1992, contenente le tariffe dei professionisti, pur non avendo forza di legge, ma di regolamento, che può essere disapplicato dal giudice ordinario, qualora una sua applicazione risulti in contrasto con le norme costituzionali in particolare con l'art. 3 Cost., ai sensi degli artt. 4 e 5 All.E della legge 20.3.1865 n. 2248 e succ. mod. sul contenzioso amministrativo, avendo stabilito delle percentuali nell'ambito di un minimo e massimo, consente di graduare i diversi compensi del curatore fallimentare e del commissario giudiziale, in funzione dell'impegno profuso e dell'opera prestata dal professionista, della complessità, importanza e durata della procedura, dei risultati conseguiti e della diligenza e sollecitudine con cui questi abbiano operato;

che pertanto la circolare del 5 novembre 2010 è da ritenersi superata dal presente provvedimento nei termini e con riguardo ai profili che seguono;

che nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione del compenso ai sensi dell'art. 39 l.f. (cui rinvia l'art. 165 l.f.) il Tribunale ritiene opportuno, tenuto presente il criterio generale sopra indicato, differenziare il compenso liquidato nelle varie ipotesi nei seguenti termini:

- A) per il compenso del curatore fallimentare si applica di norma come parametro la percentuale massima prevista dal D.M. n. 570/1992 sull'attivo e quella minima sul passivo, mentre l'acconto sarà calcolato sull'attivo oggetto del riparto parziale, senza il 5% per spese generali;
- B) nel concordato preventivo, in caso di revoca del concordato ex art. 173 l.f. o di non approvazione della proposta si avrà riguardo alle percentuali minime e massime stabilite dal

D.M. n. 570/1992, muovendo in particolare dai valori di attivo e passivo stimati dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f. e/o nel rapporto ex art. 173 l.f., tenuto conto della complessità della procedura, dell'impegno profuso e dell'opera prestata e del principio affermato nella Sentenza della Cassazione n. 14581 del 16.06.2010, secondo cui l'art.5 del d.m. n. 570/1992 attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della citata norma;

- C) in caso di omologa del concordato si liquida al commissario giudiziale, in funzione della sua attività di vigilanza, un compenso, prendendo come parametro la percentuale minima prevista dal citato decreto ministeriale sull'attivo ed il principio di cui alla sentenza Cass. n. 14581 del 16.06.2010;
- D) per il liquidatore verrà liquidato un compenso, applicando le percentuali minime e massime di cui al D.M. n. 579/92, calcolate solo sull'attivo realizzato, con rinvio al lavoro svolto, l'impegno profuso ed i risultati conseguiti dal professionista;
- E) nelle procedure di amministrazione straordinaria, il compenso del commissario straordinario non può essere liquidato prima dell'accertamento del passivo e dell'approvazione del conto di gestione e viene liquidato in base alle percentuali minime e massime stabilite dal decreto ministeriale, tenuto conto della importanza, della complessità e rilevanza della procedura, dei risultati ottenuti e dell'ammontare complessivo dei compensi liquidati ai professionisti designati dal commissario straordinario;
- F) per il rimborso delle spese vive sostenute dal curatore, è necessario che l'istanza di liquidazione sia corredata dalla documentazione giustificativa.

Torino, 08 marzo 2012

Il Presidente

(dott. Giovanna Dominici)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Assunta SATURNO

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE FALLIMENTI - VI CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino,

- 9 MAR 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Assunta SATURNO